

Appalti

PAGINA BIANCA

Appalti

Il settore degli Appalti contempla procedure di infrazione riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario. Le procedure in questione sono state avviate in diversi anni, a partire dal 1999 fino alle più recenti del 2007.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, le procedure per le quali si ritiene sussistano oneri potenziali per il bilancio dello Stato, sono le seguenti:

- **Procedura n. 2000/4926** – Illegittimità dell'affidamento dei servizi informatici da parte del Comune di Mantova. In caso di soccombenza, potrebbero emergere oneri amministrativi anche in relazione al possibile contenzioso con la società attualmente affidataria del servizio.
- **Procedura n. 2003/4545** - Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana. L'Eventuale accoglimento del ricorso produrrebbe un impatto negativo per la Regione Toscana, in relazione al relativo contenzioso.
- **Procedura n. 2004/4963** - Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell'affidatario. Si rileva un impatto positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.
- **Procedura n. 2005/2336** - Regione Puglia POR 2000-2006 - ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici. Qualora l'attuale affidamento venisse inficiato, potrebbero derivare degli oneri finanziari a carico della Regione Puglia, a causa del possibile contenzioso con la società attualmente affidataria dei servizi.
- **Procedura n. 2006/4496** - Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l. . Qualora l'attuale affidamento venisse inficiato, potrebbero derivare degli oneri finanziari a carico del Comune di Contigliano, causa del contenzioso che potrebbero aprirsi con la società attuale affidataria del servizio.
- **Procedura n. 2007/4269** - Marche - Affidamento diretto del servizio idrico. L'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione potrebbe

comportare oneri finanziari di carattere amministrativo derivanti da eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

- **Procedura n. 2007/4467** - Università Tor Vergata – Realizzazione della Città dello sport. L'eventuale adeguamento alle richieste della Commissione potrebbe comportare oneri finanziari di carattere amministrativo derivanti da eventuali ricorsi promossi dall'attuale impresa aggiudicataria dei lavori.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE APPALTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 1999/5352	Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive	SC 13.09.07 C-260/04	No
Scheda 2 2000/4926	Affidamento servizi informatici – Mantova	RIC C-371/05	Si
Scheda 3 2001/2182	Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni)	RIC C-412/04	No
Scheda 4 2003/2158	Acquisizione senza gara di elicotteri "Agusta" o "Agusta Bell" da parte del Governo italiano	RIC C-337/05	No
Scheda 5 2003/4372	Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici relativi alla progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere idriche nel Comune di Stintino.	SC 4.10.2007 C-217/06	No
Scheda 6 2003/4545	Affidamento delle attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana.	RIC C-119/06	Si
Scheda 7 2003/5253	Deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF.	RIC C-157/06	No

SETTORE APPALTI			
Scheda 8 2004/4963	Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazione di una tramvia su gomma a L'Aquila	PM	Si Impatto positivo
Scheda 9 2005/2336	Regione Puglia POR 2000-2006- ATI Tecnopolis - BARI - Affidamento di taluni servizi informatici.	PM	Si Impatto Positivo
Scheda 10 2005/4376	Affidamento di servizi alla Società A.S.TER. Comune di Genova.	MM	No
Scheda 11 2005/5041	Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.	PM	No
Scheda 12 2006/4251	Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento.	MM	No
Scheda 13 2006/4264	Appalti di pubblici servizi - possibilità di proroga delle convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane.	MM	No
Scheda 14 2006/4378	Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova - proroga della concessione autostradale.	MM	No
Scheda 15 2006/4404	Forniture e servizi collegati alle attività di intercettazione telefonica e ambientale.	MM	No
Scheda 16 2006/4419	Autocamionale della Cisa – Proroga della concessione autostradale.	MM	No
Scheda 17 2006/4494	Affidamento degli appalti per la realizzazione di carceri in Sardegna.	PM	No
Scheda 18 2006/4496	Affidamento da parte del Comune di Contigliano (Rieti) del servizio di gestione dei rifiuti alla Società A.M.A. Servizi S.r.l.	PM	Si
Scheda 19 2006/4701	Affidamento lavori costruzione Scuola militare.	MM	No
Scheda 20 2007/4269	Marche - Affidamento diretto del servizio idrico	MM	Si

SETTORE APPALTI			
Scheda 21 2007/4376	Comune di Rocca Priora – Affidamento servizi igiene urbana e gestione farmacia comunale.	MM	Si
Scheda 22 2007/4467	Università Tor Vergata – Realizzazione della Città dello sport	MM	No
Scheda 23 2007/4531	Realizzazione e gestione dell'Autostrada Brescia- Bergamo- Milano	MM	No

Scheda 1 - Appalti**Procedura di infrazione n. 1999/5352 ex art. 226 del Trattato CE**

“Affidamento gestione scommesse ippiche e avvenimenti sportivi non ippici”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le Politiche Fiscali/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Violazione

Con lettera di Messa in Mora del 24.07.2001, la Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi degli articoli 43 e 49 Trattato CE ed al principio generale di trasparenza: ha infatti rinnovato 329 concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d'appalto.

In Italia la gestione delle scommesse ippica era inizialmente riservata all'UNIRE (Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine) che poteva scegliere tra gestione diretta o affidamento a terzi dei servizi di raccolta ed accettazione delle scommesse. L'Unire ha affidato tale gestione alle agenzie ippiche.

A seguito di una denuncia di un operatore privato, la Commissione ha attirato l'attenzione dell'Italia sulla incompatibilità con il principio di trasparenza, del sistema di concessione messo in atto e in particolare sul rinnovo delle vecchie concessioni (n. 329) all'UNIRE affidate senza dar luogo alla gara. Ad avviso della Commissione sono ammesse deroghe a tali principi solo nei casi e per motivi stabiliti dal artt. 45 e 46 del Trattato.

Secondo le autorità italiane la proroga delle vecchie concessioni all'UNIRE sarebbe giustificata dalla necessità di garantire continuità ed un congruo rendimento per gli investimenti del passato oltre che di scoraggiare attività clandestine.

Tali motivazioni non sono state ritenute plausibili dalla Commissione, anzi sono state valutate eccedenti rispetto alle iniziative necessarie per evitare che gli operatori attivi nel settore delle scommesse siano coinvolti in attività criminose.

Stato della Procedura

La Corte di Giustizia ha emesso sentenza il 13 settembre 2007 (causa C-260/04) ex art. 226 del Trattato, ed ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forma degli artt. 43 e 49 del Trattato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2000/4926** ex art. 226 Trattato CE

"Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/Comune di Mantova**Violazione**

Con Messa in Mora del 20.04.2001, la Commissione ritiene che l'Italia sia incorsa nell'inadempimento della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Infatti essa assume che il Comune di Mantova abbia affidato, senza rispettare le disposizioni della direttiva in questione, dei servizi informatici ad una società da esso partecipata.

Mediante una convenzione conclusa nel dicembre 1997, il Comune di Mantova affidava alla società A.S.I. la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi informatici comunali per un periodo di quindici anni, fino al dicembre 2012 affermandone la natura di vero e proprio contratto di servizio tale da giustificare l'affidamento diretto.

Nella fase pre-contenziosa, che si è articolata attraverso la messa in mora, il parere motivato ed una nota da parte della Commissione, quest'ultima ha ripetutamente sostenuto la mancata sussistenza delle condizioni necessarie affinché si potesse provvedere all'affidamento diretto del contratto in questione. La Commissione ha soffermato la sua attenzione soprattutto sul controllo esercitato dal Comune di Mantova sull'A.S.I., ritenendo che esso non fosse assolutamente uguale a quello esercitato dal Comune stesso sugli propri servizi: deficitava, cioè, il cosiddetto controllo analogo, indicato dalla Corte di giustizia quale condizione necessaria per l'affidamento diretto dei servizi pubblici a rilevanza economica.

Stato della Procedura

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 226 TCE, contro la Repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di constatare che quest'ultima è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 92/50/CE.

Già nel 2001, dopo aver inoltrato una richiesta di informazioni, la Commissione aveva notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226 TCE, in seguito alla quale, reputando non esaustive le risposte ricevute dal governo italiano, ha provveduto ad emettere un parere motivato.

Nel dicembre 2005 il governo italiano ha depositato controricorso alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Potrebbero derivare degli oneri finanziari di carattere amministrativo per il Comune di Mantova qualora dovesse essere annullato l'attuale affidamento del servizio.

Scheda 3 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2001/2182 ex art. 226 Trattato CE**

"Aggiudicazione di appalti pubblici di servizi"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture**Violazione**

Con Messa in Mora del 19.12.2002, la Commissione ritiene che l'Italia abbia adottato delle disposizioni di legge incompatibili con il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni: l'incompatibilità riguarda alcuni articoli della legge n. 109/94, come modificata dalla legge n. 166/2002, in materia di appalti misti di lavori e di servizi. Tali disposizioni, assoggettando alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche contratti nei quali la componente lavori è prevalente dal punto di vista economico ma ha carattere chiaramente accessorio rispetto alle altre prestazioni, hanno come conseguenza la sottrazione di numerosi appalti di servizi e di forniture all'applicazione della pertinente disciplina comunitaria, segnatamente delle direttive 92/50/CEE e 93/36/CEE, 93/37/CEE, 93/38/CEE e agli articoli 43 e 49 del Trattato. Infatti, le disposizioni che la Commissione contesta pongono attenzione, ai fini della determinazione delle regole applicabili ad un appalto misto di lavori e servizi, sulla prevalenza economica più che sull'oggetto principale del contratto. Ciò è in aperto contrasto con quanto affermato dalle direttive comunitarie e dalla stessa Corte di giustizia, in quanto secondo l'orientamento comunitario il requisito della prevalenza economica non è altro che uno degli indici che contribuiscono all'individuazione dell'oggetto principale del contratto misto, ma non quello determinante. Le Autorità italiane hanno dapprima osservato che la scelta della prevalenza economica quale requisito sufficiente e necessario ai fini dell'attribuzione della normativa è stata finalizzata all'eliminazione di possibili incertezze interpretative sulla natura dell'appalto. In un secondo momento, convenendo con la Commissione che tale scelta conduceva alla sottrazione di taluni appalti di servizi e forniture alla disciplina comunitaria, il governo italiano si è impegnato ad adottare una modifica della normativa vigente nel rispetto della normativa comunitaria. A tale impegno è seguita l'adozione di una circolare interpretativa.

Stato della Procedura

La fase pre-contenziosa ex art. 226 TCE ha avuto inizio nel dicembre 2002 con la notifica della messa in mora; non ritenendo esaustive le informazioni ricevute dalle Autorità italiane, la Commissione ha provveduto ad emettere parere motivato nell'ottobre 2003, al quale il governo italiano ha risposto con note dell'aprile e dell'ottobre 2004.

Il 20 settembre 2004 la Commissione ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 226 TCE, contro la repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di accertare l'inadempimento di quest'ultima rispetto agli obblighi che le incombono in virtù delle direttive 92/50/CE e 93/36/CE. La difesa italiana ha sostenuto che tutte le censure mosse sono state oggetto di revisione normativa mediante l'approvazione della Legge Comunitaria 2004 (art. 24 legge 18 aprile 2005, n. 62) e successivamente con l'adozione del D.lgs. n. 163/2006, il cosiddetto Codice degli Appalti. Tale testo normativo, secondo le autorità nazionali, ha consentito un puntuale adeguamento a tutta la disciplina comunitaria, compresi gli adempimenti volti a sanare la procedura di infrazione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/2158 ex art. 226 Trattato CE**

“Affidamento diretto della fornitura di elicotteri da parte del Governo italiano”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture – Ministero dell'Interno – Ministero della Difesa - Ministero Economia e Finanze – Ministero Politiche Agricole e Forestali – PCM-Dipartimento della Protezione Civile

Violazione

La Commissione ritiene che l'Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario in materia di appalti, in quanto ha posto in essere una prassi, esistente da lungo tempo e tuttora seguita, di affidamento diretto degli appalti per l'acquisto di elicotteri di fabbricazione “Augusta” e “Augusta Bell” alla ditta “Augusta” per soddisfare le necessità dei Corpi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato e della Protezione Civile, al di fuori di qualsiasi procedura di messa in concorrenza, senza rispettare le procedure previste dalla direttiva 93/36/CEE.

Il Governo italiano ha sostenuto che l'affidamento diretto alla società Augusta sia una garanzia del rispetto del segreto militare, in quanto tale approvvigionamento è effettuato anche per soddisfare primarie esigenze di sicurezza nazionale.

La Commissione ha sottolineato che il segreto militare si sarebbe potuto ragionevolmente e verosimilmente perseguire in fase di esecuzione del contratto anche mediante una procedura ad evidenza pubblica e che, pertanto, sottrarre un intero settore industriale alla concorrenza del mercato procedendo sistematicamente ad affidamento diretto costituisce uno strumento sproporzionato rispetto all'esigenza di tutelare un eventuale segreto militare.

Stato della Procedura

La fase precontenziosa aveva avuto inizio nell'ottobre 2003 con la notifica, da parte della Commissione, di messa in mora nei confronti dello Stato italiano ed aveva trovato seguito con l'emissione di parere motivato nel febbraio 2004.

Il 15 settembre 2005 la Commissione ha presentato ricorso ex art. 226 TCE contro la Repubblica Italiana chiedendo alla Corte di giustizia di accertare l'inadempimento di quest'ultima rispetto agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 93/36/CE.

Il Governo italiano, nel dicembre 2005, ha provveduto a depositare un controricorso, al quale la Commissione, nel febbraio 2006, ha replicato con una memoria.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello stato.

Scheda 5 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/4372 ex art. 226 Trattato CE**

"Affidamento lavori pubblici di opere idriche"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Comune di Stintino (Sassari)**Violazione**

Il Comune di Stintino, nell'ottobre 1991, ha stipulato una convenzione di concessione con una società di cui era socio di maggioranza, per la progettazione esecutiva e costruzione delle opere per l'adeguamento tecnologico e strutturale, riordino e completamento delle reti idriche e fognanti della rete viaria, delle strutture e attrezzature di servizio dell'abitato, dei nuclei di insediamento turistico e risanamento e disinquinamento della costa e dei centri turistici.

La Commissione ritiene che la convenzione in questione, costituendo un appalto di lavori pubblici, non possa essere attribuita in via diretta, come è invece avvenuto nel caso di specie configurando una violazione della direttiva 71/305/CEE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

Le Autorità italiane hanno sostenuto che la convenzione conclusa dal Comune di Stintino non sarebbe soggetta agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, essendo essa qualificabile come una concessione di lavori pubblici affidata prima dell'entrata in vigore della direttiva 89/44/CE e non come un appalto. Essa, infatti, non avrebbe ad oggetto la sola realizzazione di opere pubbliche, ma anche l'affidamento di servizi nonché il trasferimento di pubbliche potestà: la fattispecie, ben distinta dall'appalto, andrebbe ricondotta alla figura della concessione di committenza.

Stato della Procedura

La Commissione ha emesso in data 13.10.2004 un parere motivato ex art. TCE 226 nei confronti della Repubblica italiana. Il governo italiano, con nota di risposta del dicembre 2004, ha evidenziato che lo stato di avanzamento dei lavori affidati alla società in questione è quasi allo stadio finale, pertanto sarebbe improduttivo terminare il rapporto con tale società e procedere ad un nuovo affidamento.

In ogni caso, la delibera n. 58 del 26 novembre 2007 adottata dal Comune di Stintino consente di superare la problematica nel senso richiesto dalla Commissione europea.

Si attende la chiusura della procedura.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisano oneri per la finanza pubblica.

Scheda 6 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/4545 ex art. 226 Trattato CE**

"Attività di trasporto sanitario nel Territorio della Regione Toscana".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Toscana

Violazione

Con Messa in Mora del 9.07.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 11, 15, e 17 della Direttiva 92/50/CE del Consiglio, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

La Commissione, in particolare, ritiene che l'Accordo – quadro per l'espletamento del servizio di trasporto sanitario mediante ambulanze, concluso tra la Regione Toscana e le sue aziende sanitarie da un lato e le Associazioni delle Misericordie d'Italia (ANPAS) dall'altro, prevede un meccanismo di retribuzione per gli operatori che effettuano il servizio, a carico dell'Amministrazione.

Tale accordo, quindi, avendo carattere oneroso, costituisce ad avviso della Commissione un Appalto pubblico di servizi, come tale assoggettabile alla disciplina di cui alla Direttiva summenzionata. Tale conclusione viene altresì supportata dal fatto che la prestazione del servizio di trasporto costituisce un obbligo giuridico per gli operatori, configurandosi pertanto una corrispettività tra le prestazioni. La Regione, pertanto, avrebbe dovuto espletare un bando di gara per l'affidamento del servizio, a tutela della Concorrenza.

Sono state dichiarate infondate le argomentazioni sostenute dalle Autorità Italiane che, considerando le Associazioni controparti dell'Accordo non a fine di lucro, sottraevano l'Accordo all'obbligo di espletamento dell'appalto previsto dalla Direttiva.

Stato della Procedura

In data 21 Febbraio 2006 è stato notificato un Ricorso alla Corte di Giustizia ex art 226, tuttora pendente.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Toscana in esito all'accoglimento del ricorso da parte della Corte di Giustizia ed all'adozione delle relative misure di adeguamento, anche in relazione ad eventuale contenzioso avviato dalla società attualmente affidataria del servizio di trasporto.

Scheda 7 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2003/5253 ex art. 226 del Trattato CE**

"Acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo dei Vigili del Fuoco. Presunta violazione della Direttiva 93/36/CEE".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno/Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Violazione

Con messa in Mora del 1.04.2004, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 2, 6 e 9 della Direttiva 93/36/CEE in materia di appalti pubblici di forniture.

In particolare, la Commissione ritiene illegittimo che per l'acquisizione di elicotteri leggeri per Forze di Polizia e Corpo VV.FF, con il Decreto del Ministero dell'Interno dell'11 Luglio 2003 si sia fatta deroga al regime previsto dalla Direttiva sopra citata.

Secondo la Commissione, l'acquisizione degli elicotteri doveva avvenire mediante procedura di appalto pubblico di forniture, in quanto l'importo dell'appalto in questione era nettamente superiore alla soglia prevista per l'applicabilità della Direttiva.

Le argomentazioni a sostegno della mancanza di procedura di appalto addotte dal Governo italiano, erano attinenti alla qualificazione degli appalti in questione quali "segreti", alla necessità di applicare misure di sicurezza, ed all'esistenza di interessi essenziali dello Stato da tutelare. Tali argomentazioni sono state ritenute non fondate dalla Commissione.

Stato della Procedura

In data 20 marzo 2006 è stato presentato un esposto contro l'Italia ex articolo 226 TCE, al quale hanno fatto seguito delle considerazioni svolte dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevato onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 8 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2004/4963** Procedura di infrazione ex art. 226

"Affidamento della realizzazione e della gestione di una tramvia su gomma per il trasporto pubblico" Comune dell'Aquila.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/ Ministero dei Trasporti/ Comune di L'Aquila.

Violazione

L'Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 93/37/CEE in materia di appalti pubblici di lavori e agli articoli 43 e 49 TCE. Con lettera di messa in mora del 18.10.2005, la Commissione ha ritenuto illegittimo il fatto che il Comune di L'Aquila, abbia affidato al raggruppamento di imprese CGRT la realizzazione e la gestione della Tramvia servendosi impropriamente dell'istituto del Project financing ex lege 109/1994, essendo quest'ultimo riservato alla concessione di lavori e non di opere. Inoltre la Commissione ha rilevato che la modifica del progetto preliminare posto a base di gara dopo la pubblicazione del bando, fosse in contrasto con i principi di trasparenza e non discriminazione. La Commissione, in particolare, ha fornito alcuni elementi esplicativi circa la differenza tra una concessione di lavori ed un affidamento di appalti di lavori rilevando che, nella concessione di lavoro, il rischio legato alla gestione dell'opera realizzata viene trasferito al soggetto concessionario, laddove nell'appalto di lavoro tale rischio di gestione non viene sopportato dall'affidatario dell'appalto. Il Comune di L'Aquila prevede, invece, quale controprestazione a favore del "concessionario", la corresponsione di un contributo pubblico pari ad Euro. 20.141.819,06 (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pari a circa il 60% della spesa totale), nonché l'erogazione di un corrispettivo, con cadenza semestrale, a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione della tramvia: secondo la Commissione l'erogazione di questo canone determina l'annullamento del rischio di gestione dell'opera in capo al "concessionario" (rischio che viene quindi ad essere sopportato dal Comune), qualificando pertanto il contratto non come concessione bensì quale appalto di lavori.

Stato della Procedura

In data 28 Giugno 2006 è stato notificato all'Italia un Parere Motivato ex art 226, sollecitando l'Italia a conformarsi entro due mesi dal ricevimento e negando la proroga di ulteriori due mesi richiesta. Il Comune dell'Aquila ha emesso un atto aggiuntivo che modifica il punto 29 delle premesse della convenzione stipulata, stabilendo che l'unico onere gravante sul suo bilancio sarà costituito dal contributo di euro 20.141.819,06 (finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pari a circa il 60% della spesa totale), non essendo più prevista la corresponsione alla CGRT S.r.l. del canone semestrale dovuto per l'utilizzazione e lo sfruttamento della tramvia. Al momento non si riscontrano considerazioni della Commissione in merito alla misura adottata dal Comune.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo Si rileva un impatto finanziario positivo per il Comune dell'Aquila, in quanto è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'erogazione a carico del Comune di un corrispettivo semestrale a titolo di canone per lo sfruttamento e l'utilizzazione delle tramvie.

Scheda 9 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/2336 ex art. 226 del Trattato CE**

"Affidamento di taluni servizi informatici – ATI Tecnopolis Bari.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Regione Puglia

Violazione

Violazione delle regole della direttiva 92/50/CEE (appalti pubblici) e della direttiva 2004/18/CEE e degli articoli 43 e 49 TCE.

Con lettera di messa in mora del 19.12.2005, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza da parte della Regione Puglia, per alcuni servizi alla società Tecnopolis Scarl nel quadro della attività legata al Programma Operativo Regionale della Puglia 2000-2006 (cofinanziato dai fondi strutturali comunitari).

La Regione ha affidato direttamente a Tecnopolis servizi di assistenza tecnica per:

1) l'elaborazione del progetto SCATEL (Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per Enti locali); 2) l'implementazione del sistema informatico di monitoraggio già in uso e lo sviluppo di ulteriori due sistemi informatici.

Le Autorità italiane, dal canto loro, hanno precisato che Tecnopolis è una società consortile senza scopo di lucro, della quale la Regione si avvale per attuare le sue politiche di modernizzazione. L'affidamento degli incarichi avviene tramite procedure di concorrenza, di cui Tecnopolis costituisce solo amministrazione aggiudicatrice per conto della Regione, e quindi per tali mansioni è compensata solo con rendicontazione analitica senza alcuna aggiunta di margini di spesa.

Stato della Procedura

In data 12.12.2006 la Commissione ha inoltrato una lettera di 2^a messa in mora complementare nei confronti della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, a cui ha fatto seguito un parere motivato in data 27.06.2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Possibili oneri di natura amministrativa potrebbero derivare per la Regione Puglia qualora, in adeguamento alle richieste di Bruxelles, l'attuale affidamento venisse annullato. Ciò anche in relazione al possibile contenzioso aperto dalla società attualmente affidataria dei servizi.

Scheda 10 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/4376 ex art. 226 del Trattato CE**

"Comune di Genova Affidamento di servizi alla Società ASTER".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture/Comune di Genova

Violazione

Con messa in mora del 23.03.2007, la Commissione contesta l'attribuzione diretta, non preceduta da alcuna procedura di messa in concorrenza dei servizi in questione ad Aster spa (neo costituita rispetto alla precedente AMGA spa), da considerare in contrasto con la direttiva 92/50/CEE e con le disposizioni della direttiva 2004/18/CE.

La violazione delle direttive 92/50/CE e 2004/18/CE in materia di appalti di servizi, è avvenuta stante, da parte del Comune di Genova, l'attribuzione diretta di servizi ad una società mista, non qualificabile quale società "in house". D'altro canto, la Commissione ha rilevato che le prestazioni sono remunerate dal Comune mediante pagamento di un prezzo e che il valore dell'appalto supera largamente la soglia di applicazione della direttiva 92/50, e che quindi non rientrerebbe neanche nella disciplina sugli appalti sotto-soglia. Tale affidamento, conclude la Commissione, si sarebbe dovuto svolgere mediante una procedura di messa in concorrenza conforme alle regole di partecipazione e pubblicità previste dalla direttiva.

Stato della Procedura

Nel marzo 2007 la Commissione ha notificato all'Italia una messa in mora ex art. 226. Il Comune di Genova, con nota del maggio 2007, ha rilevato che la parte privata svolge solo un ruolo di socio finanziatore che non ingeriscono nella gestione del servizio bensì si limitano ad apporti di capitale. Il Comune invece, nei rapporti tra le due società in questione (ANGA spa e ASTER spa) mantiene un ruolo gestionale operativo e di controllo della società in questione. Inoltre, con deliberazione della Giunta comunale si è provveduto ad individuare i criteri e le modalità operative di erogazione del servizio reso dalla società, prevedendo un penetrante controllo di gestione della società in capo al Comune.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non rilevato onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 11 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2005/5041 ex art. 226 Trattato CE**

Appalto del servizio di gestione delle contravvenzioni al codice stradale.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Politiche Fiscali.

Violazione

La Commissione ritiene che le disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97 (recante il riordino della disciplina dei tributi locali), siano lesive degli artt. 43 e 49 del Trattato CE perché consentono l'affidamento di servizi relativi alla gestione delle entrate degli enti locali a soggetti di natura pubblica o mista.

Secondo quanto disposto dalla legislazione italiana (legge 142/90) per svolgere tali servizi occorre l'iscrizione ad un albo speciale istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze, a differenza delle società a capitale pubblico locale che non sono tenute all'iscrizione perché considerate enti in house dei comuni. Secondo la Commissione ciò crea una situazione di discriminazione nei confronti degli operatori stranieri.

Le autorità italiane viceversa, ritengono percorribile tale strada asserendo che tale formula gestionale si sostanzia in un pieno recepimento del modello in house degli appalti pubblici (vedi giurisprudenza comunitaria sentenza Teckal) senza alcuna violazione del diritto comunitario. Inoltre l'iscrizione all'albo presso il MEF, previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/97, non costituisce alcuna discriminazione nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri in quanto non esistono limitazioni per questi ultimi che partecipano in condizione di parità assoluta.

Stato della Procedura

E' stata notificata una lettera di Messa in Mora ex art. 226 TCE, in data 18.10.06 a cui le Autorità competenti (MEF) hanno dato seguito trasmettendo le proprie osservazioni con nota del dicembre 2006.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano oneri finanziari a carico del bilancio statale.

Scheda 12 - Appalti**Procedura di infrazione n. 2006/4251 ex art. 226 Trattato CE**

“Attività minerarie. Autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella Provincia di Trento.”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Provincia Autonoma di Trento

Violazione

Con la messa in mora del 21.03.2007, la Commissione contesta alla Provincia Autonoma di Trento di non aver rispettato la normativa comunitaria in materia di concessione dello sfruttamento delle cave di proprietà comunale. Infatti, la previsione di cui all'art. 23 della legge provinciale del 1980, che stabilisce una proroga delle concessioni già in atto nel dicembre del 1978, vanificherebbe totalmente la regola generale della messa in concorrenza delle concessioni comunali, che prevede che lo sfruttamento dei lotti venga concesso solo mediante asta pubblica o licitazione privata. La normativa nazionale si porrebbe in contrasto con l'art. 43 del Trattato CE, che prevede che “le restrizioni alle libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate”. Un regime di preventiva autorizzazione costituisce una misura suscettibile di ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio delle libertà fondamentali e deve essere considerato una restrizione della libertà di stabilimento sancita dal summenzionato art. 43. del Trattato. La Commissione ritiene, infatti, che la maniera in cui tale disciplina autorizzatoria è delineata, permettendo la proroga delle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge, si pone in contrasto con l'art. 43 del TCE in quanto accorda una regime più vantaggioso per gli operatori già attivi sul posto, a scapito di quelli stabiliti in altri Stati membri della Comunità.

L'Amministrazione interessata ha rilevato che la legge richiamata dalla Commissione (legge provinciale n. 6/1980) è stata abrogata dalla legge provinciale n. 7/2006 riguardante la “Disciplina dell'attività di cava”. Tale normativa, prevedendo nuovi meccanismi e parametri ai fini dell'assegnazione delle aree in questione, non contiene alcuna disposizione che consenta lo sfruttamento di aree di cava di proprietà comunale per un periodo non determinato. Pertanto, la normativa provinciale attuale, così come già quella precedentemente in vigore, non contiene disposizioni discriminatorie fondate sulla nazionalità delle imprese o sulla loro collocazione.

Stato della Procedura

La Commissione ha provveduto a notificare una messa in mora ex art. 226 del Trattato CE nei confronti dell'Italia nel marzo 2007.

La Provincia Autonoma di Trento ha inoltrato nota di risposta alla Commissione nel maggio 2007.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si ravvisa un onere diretto a carico dello Stato.